

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 641 del 27/06/2018

Oggetto:	FORNITURA MODULO GENERATORE REPORT PER PROTOCOLLO INFORMATICO.INDIZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ODA SUL MEPA..
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Francesca Fusco
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

VISTA la determina n. 1454/2016 con cui è stata aggiudicata in favore della ditta Maggioli Spa, con sede legale in via Del Carpino 8 Sant'Arcangelo di Romagna (RN), la fornitura di un software di gestione documentale

TENUTO CONTO che si rende necessario implementare il software con un modulo che consenta la generazione di report giornalieri dei protocolli assegnati ai vari Distretti Provinciali;

DATO ATTO che l'Amministratore di Sistema dell'Arta ha condotto un'indagine di mercato riferita alla fornitura di cui sopra;

CHE in seguito all'indagine condotta la ditta Maggioli ha formulato un preventivo pari a € 500,00, come comunicato con e-mail 6.06.2018 dall'Amministratore di Sistema;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive, come da stampa agli atti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato



elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “Servizi per information communication technology”;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”* (lett a));



VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), in base al quale tale procedura è consentita “nel caso di consegne complementaridestinate all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impegno o manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate...”*

CHE il modulo richiesto è sicuramente complementare al software di gestione documentale acquistato con la determina sopra richiamata;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di “procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”* ;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip ;

DATO ATTO che tutti i principi di cui al citato art. 30 sono stati integralmente rispettati con l'indagine di mercato condotta dall'Amministratore di Sistema come sopra riportato;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento di servizi intellettuali;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) e 63 comma 3 del D.Lgs.50/2016 mediante Oda con un unico fornitore, ditta Maggioli spa per la fornitura escluso Iva:

CHE non è necessario procedere alla redazione del DUVRI,;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, l'Ing. Marco De Berardis;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza";

RITENUTO di sub impegnare la somma di € 610,00 sul capitolo 2.01.01.05.613 denominato "Altre spese di investimento" del bilancio finanziario 2018 giusto impegno 273/2018;

DETERMINA

1.di prendere atto dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP al fine di individuare un fornitore adeguato per la fornitura del modulo che consenta la generazione di report giornalieri dei protocolli assegnati ai vari Distretti Provinciali;

di procedere all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) e art 63 comma 3 del D.Lgs.50/2016 mediante Oda con un unico fornitore, alla ditta Maggioli spa per la fornitura del bene riportato in premessa per un importo di € 610,00 iva compresa .

3.di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, l'Ing. Marco De Berardis.

4.di sub impegnare la somma di € 610,00 sul capitolo 2.01.01.05.613 denominato Altre spese di investimento **d**el bilancio finanziario 2018– giusto impegno 273/2018 CIG Z89242990B

5.di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Direttore dell'Area Amministrativa
Dr. Gianfranco Attili

Data, 27/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.



